



Ministero dell'Interno

IL DIRETTORE CENTRALE

Modifica dell'algoritmo di estrazione a sorte dei revisori degli enti locali.

Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione del citato articolo 16, comma 25, recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67;

Visto l'articolo 5 del predetto decreto il quale ha previsto che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante "estrazione a sorte" dall'elenco, per ogni componente vengono estratti tre nominativi di cui il primo, in ordine di estrazione, è designato per la nomina e gli altri per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l'incarico da parte del nominativo designato per la nomina.

Preso atto che il processo inizia con la creazione di una lista di "candidati sorteggiabili", mediante la selezione, da tutti i soggetti iscritti all'elenco, cioè quelli che al momento del sorteggio:

- sono residenti nella regione dell'ente richiedente;
- non hanno escluso, in fase di domanda, la provincia di appartenenza dell'ente medesimo;
- sono iscritti nella fascia enti locali di appartenenza dell'ente medesimo.

Preso atto che il sistema informatico è stato costruito prevedendo che il sorteggio dei nominativi inseriti nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali sia basato sulla pura "casualità" quindi, per definizione, non tiene conto di



Ministero dell'Interno

un'equa distribuzione delle cariche di revisore ovvero dell'esito dei precedenti sorteggi;

Assunto altresì che al termine del processo si ottengono quindi due liste:

- i nominativi sorteggiati (in ordine di estrazione, comprensiva dei nominativi per eventuali sostituzioni);
- i nominativi che hanno preso parte al sorteggio.

Entrambe le liste vengono allegate all'estratto del verbale di estrazione generato automaticamente dalla procedura.

Considerato che i nominativi che vengono estratti per il rinnovo dell'organo di un ente locale, sia quelli designati per la nomina che quelli estratti successivamente per eventuali sostituzioni, continuano a concorrere alla formazione delle liste di "candidati sorteggiabili" valide per successive estrazioni;

Considerato che con atto di indirizzo dell'Osservatorio della finanza locale del 20 febbraio 2018, questa Direzione ha rielaborato le numerose istanze di correttivi e modifiche, emerse dall'applicazione della disciplina, dall'entrata in vigore della norma, al fine di permettere agli iscritti all'elenco che non sono mai stati estratti, di avere maggiori probabilità rispetto chi è stato estratto;

In particolare, laddove si sostiene che "pur dovendo l'amministrazione attenersi alla metodologia casuale, possa comunque applicare dei correttivi al sistema probabilistico mediante pesi matematici da attribuire a diversi candidati" in relazione ai sorteggi effettuati;

Vista la proposta di modifica, con la quale si introducono dei correttivi all'algoritmo mediante i seguenti criteri di premialità legati ai sorteggi effettuati:

- a) Ai revisori, iscritti da almeno un periodo precedente all'attuale, risultati mai vincitori e mai riserve in tutti i sorteggi validi sono attribuite 2 premialità;
- b) Ai revisori, iscritti da almeno un periodo precedente all'attuale, risultati mai vincitori in tutti i sorteggi validi è attribuita 1 premialità;



Ministero dell'Interno

c) Ai revisori iscritti unicamente nel corrente periodo e a quelli che non rientrano nelle condizioni a) o b) non sono attribuite premialità.

Individuazione di criteri di premialità legati all'anzianità di iscrizione all'elenco revisori:

d) Sono attribuite ulteriori premialità da 1 ad n dove n rappresenta il numero di anni di iscrizione effettiva all'elenco revisori per tutti i periodi antecedenti a quello corrente. Detta premialità opera solo in presenza delle condizioni a) e b);

Preso atto che tale sistema si traduce in un incremento della possibilità di essere estratto al crescere delle premialità;

Preso atto che con proprio decreto 23 dicembre 2019, è stato formato l'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, con efficacia dal 1° gennaio 2020, riferito agli enti locali delle regioni a statuto ordinario;

Considerato che la modifica elaborata si riferisce ed è applicabile all'elenco dei revisori dei conti formato ai sensi del vigente regolamento di cui al D.M. n. 23 del 2012;

Visto l'articolo 57 ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito con la legge 19 dicembre 2019, n. 157;

DECRETA

Articolo 1

L'algoritmo di estrazione a sorte ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del citato regolamento approvato con D.M. n. 23 del 2012, è modificato secondo i criteri descritti in narrativa;

Articolo 2

Per quanto espresso in narrativa, tale modifica ha valore ed è applicabile sull'elenco dei revisori dei conti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto;



Ministero dell'Interno

Articolo 3

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale.

Il Direttore centrale

(Colaiani)